MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI SOCCORSI GIORNALIERI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DEI MILITARI RICHIAMATI O TRATTENUTI ALLE ARMI

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1957, N. 1248

Dopo il 2° comma dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e' aggiunto il seguente: «Hanno, altresi', titolo al soccorso giornaliero, anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari in servizio obbligatorio di leva».

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 19 gennaio 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi
Estremi	Legge 10 giugno 1940, n. 836
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-norme-sui-soccorsi-giornalieri-alle-famiglie/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-10-dicembre-1957-n-1248/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it